

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
AFFARI GENERALI



COMUNE DI SUCCIVO
PERVENUTA IL 11 APR. 2014
PROTOCOLLATA AL N. 2548

ORIGINALE

" DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE "

** 2014 **

n. 20 del 07/04/2014

Oggetto

Rilevazione della massa passiva: istanza Coop. Sociale G.E.R.M.A.N. - Diniego totale

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di aprile, alle ore 17.00 nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, sita in via G. Lorca, si è riunito l'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 2012 ai sensi dell'art. 252 del d.lgs 267/2000;

n	Cognome e nome	Presente	Assente
1	DOTT. LUIGI COLUCCI	X	
2	DOTT. RENATO PENZA	X	
3	DOTT. GERALDO BONACCI	X	

Redige il verbale : Sig. Romolo Cretella

COMUNE DI SUCCIVO

00100 Succivo (BN) - Tel. 0874/99101



Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Succivo

nominato con D.P.R. 25 settembre 2012

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Succivo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/07/2012, immediatamente eseguibile, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 25/09/2012 è stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con delibera n. 1 dell'OSL del 22/10/2012 la Commissione si è insediata ed ha provveduto ad avviare le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione dell'avviso diretto ai creditori, in data 28 ottobre 2012, a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione prorogato di ulteriori 30 gg. così come richiesto dalla Giunta Comunale con delibera n. 56 del 24/12/2012 al fine di permettere "... **più ampia partecipazione possibile dei creditori dell'ente alla procedura concorsuale....**", le istanze in carta libera corredata da ogni documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;

VISTO

- l'istanza, presentata da **Coop. Sociale G.E.R.M.A.N.**, in data **21/11/2012**, acquisita al protocollo generale del Comune di Succivo al n. **8395**, di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Succivo per un importo totale di Euro 4.480,00 quale corrispettivo per mancato pagamento del controvalore per la realizzazione di "Iniziativa a favore dei minori ed anziani";

COMUNE DI SUCCIVO

PROVVEDIMENTI



- l'art. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 255, comma 10, del TUEL che stabilisce che non compete all'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

CONSIDERATO che:

- nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

COMUNE DI SUCCIVO

PROV. DI ROMA



- il debito si è verificato dopo il 31 dicembre 2011, e di conseguenza, non è di competenza della gestione straordinaria;
- la partita creditoria in esame, non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte;

DATO ATTO che:

- con nota inviata in data 14.02.2014 prot. Gen. 1018, questo OSL, non ravvisando i presupposti per l'inserimento nella massa passiva ha comunicato all'istante il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;
- nei termini di legge, risulta pervenuta, da parte dell'istante, comunicazione acquisita al protocollo generale dell'ente in data 10.03.2014 con n. 1582;
- dalla documentazione prodotta risulta che la prestazione di cui all'istanza è stata effettuata nel gennaio 2012;

RITENUTO:

- pertanto, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art.254 e segg. Del TUEL, che l'istanza in oggetto non possa essere ammessa alla massa passiva;

RICHIAMATI gli estremi dell'istanza come esposti nella seguente tabella:

Prot. Gen.	Denominazione	Causale	Importo
8395	Coop. Sociale G.E.R.M.A.N.	Iniziative a favore dei minori ed anziani	Euro 4.480,00

con tutti i motivi espressi in narrativa ed alle condizioni sopra esplicitate;

a l'unanimità dei voti, resi per alzata di mano dai componenti dell'O.S.L. presenti;

COMUNE DI SUCCIVO

PROVVEDIMENTO



DELIBERA

- 1) Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente trascritto;
- 1) Di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l'istanza presentata da Coop. Sociale G.E.R.M.A.N., relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Succivo per un importo totale di Euro 4.480,00;
- 2) Di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.
- 3) Di notificare all'istante la presente deliberazione, al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DPR 378/93;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Comunale, al Revisore ed al Responsabile economico-finanziario per opportuna conoscenza;
- 5) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione unanime, come sopra espresso in forma palese.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

PRESIDENTE

dott. Luigi Colucci

COMPONENTE

dott. Renato Penza

dott. Geraldo Bonacci

Letto e sottoscritto

Il Presidente
DOTT. LUIGI COLUCCI



Il Segretario verbalizzante
Sig. Romolo Petella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del sito web dell'ente "
<http://www.comune.succivo.ce.it> in data e resterà affissa fino al
per n. 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio

Salvatore D'Angelo

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.
Viene rilasciata copia per uso

- () amministrativo
() altro

Succivo li:

il responsabile del servizio

